

Milano, [data riportata nella segnatura di protocollo]

A

A.T.O. UFFICIO D'AMBITO DELLA
PROVINCIA DI LECCO
ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it

e. p. c.

Rif. nota prot. n. 1316 del 20/05/2022

Ns. prot. n. 13231 del 20/05/2022

OGGETTO: OLIVETO LARIO (LC) – FRAZ. ONNO. Separazione rete fognaria.
Parere paesaggistico e parere archeologico.

Con riferimento alla richiesta in oggetto pervenuta a questa Soprintendenza; esaminata la documentazione trasmessa dall'Ente; vista la Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005; vista la relazione illustrativa degli accertamenti compiuti dall'Ente in indirizzo ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004; dall'esame istruttorio risulta che le opere in oggetto, per la loro natura e consistenza non arrecano sostanziale pregiudizio ai **valori paesaggistici** dell'area sottoposta a tutela.

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza esprime **PARERE FAVOREVOLE** circa la compatibilità delle opere sopradescritte rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Per quanto riguarda gli aspetti **archeologici**, presa visione degli elaborati progettuali con particolare riferimento al Documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico redatto dalla società SAMA Scavi Archeologici; valutati gli esiti delle indagini preliminari descritte nel succitato Documento; considerato che nell'area non sussistono provvedimenti di tutela archeologica (c.d. «vincoli») ai sensi della parte II e III del d.lgs. 42/2004 ma che sono comunque noti rinvenimenti archeologici attestanti una lunga frequentazione antropica del territorio comunale; ravvisandosi pertanto un rischio archeologico di grado differenziato determinato dalla natura e dalla localizzazione delle opere, come meglio descritto nel Documento sopra richiamato; ai sensi dell'art. 25, comma 6 del d.lgs. 50/2016, questo Ufficio comunica di non richiedere l'attivazione in questa fase della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui agli artt. 8 e ss. del d.lgs. 50/2016 e di esprimere pertanto parere **favorevole** al progetto ma di ritenere necessario che qualsiasi lavoro di scavo, che non riguardi quote già impegnate, previsto in tutta l'area nord, e lungo la SP 64 per quanto riguarda l'area sud (come identificate a p. 8 della succitata relazione), si svolgano con l'**assistenza continuativa di archeologo** in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 bis del D.Lgs. 42/2004, da Voi incaricato, che opererà sotto la direzione scientifica di questo Ufficio.

Al fine di consentire una corretta sorveglianza archeologica le operazioni di scavo dovranno essere eseguite per abbassamenti successivi con mezzo meccanico dotato di benna liscia. Ad ogni mezzo meccanico in azione dovrà essere associato un archeologo. In caso di ritrovamento di evidenze di interesse archeologico, queste dovranno essere oggetto di scavo stratigrafico e opportunamente documentate al fine di valutare le modalità di prosecuzione dell'opera.

Si rimane in attesa di conoscere con congruo anticipo il nominativo della ditta incaricata e la data di inizio dei lavori per poter programmare i necessari sopralluoghi.

IL SOPRINTENDENTE
arch. Giuseppe Stolfi

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

I responsabili dell'istruttoria
Arch. Matteo Sintini, funzionario architetto
Dott.ssa Alice Maria Sbriglio, funzionario archeologo